



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

REGOLAMENTO COMMISSIONE VIGILANZA SOCIETA' PROFESSIONISTICHE CO.VI.SP

Art. 1 La Commissione di Vigilanza Società Professionistiche FCI (CO.VI.S.P)

- a) La Commissione di Vigilanza Società Professionistiche FCI, con sede presso la Federazione Ciclistica Italiana – Stadio Olimpico – Curva Nord – Roma, è istituita in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 91 del 23/03/81 e successive integrazioni e modificazioni, ed in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1.271 del 15 luglio 2004 con la quale, ai sensi dell'art. 5 – lettera e) del Dlgs 242/99, stabilisce i criteri e modalità per l'esercizio dei controlli da parte delle Federazione Sportive Nazionali sulle società sportive di cui alla citata legge.
- b) La Commissione si compone di un-Coordinatore e di tre componenti, scelti fra persone aventi specifici requisiti professionali nelle materie giuridico-contabili ed economico-finanziarie iscritte nel vigente Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nominati dal Consiglio Federale FCI.
- c) La carica di Coordinatore e di componente della Commissione è incompatibile con altra carica o incarico federale e gli stessi soggetti sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio.
- d) Il Segretario Generale FCI, garantisce il regolare funzionamento della Commissione e le assicura i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria.
- e) Le riunioni della Commissione sono convocate, anche presso altra struttura federale, dal Coordinatore della stessa che ne dà comunicazione agli altri componenti per il tramite della Segreteria della Commissione che adotterà le modalità dallo stesso indicate.
Alle riunioni, validamente costituite con la presenza di tutti i componenti, partecipa senza diritto di voto il Segretario della Commissione che redige il verbale della riunione, sottoscrivendolo unitamente al Coordinatore e agli altri membri e ne cura la conservazione.
Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Art. 2 Funzioni e poteri della CO.VI.S.P

- La Commissione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 – comma 14 dello Statuto Federale, esercita il controllo sulla gestione amministrativa delle Società Ciclistiche Professionistiche affiliate alla FCI e verifica l'equilibrio economico-finanziario delle stesse, al fine di garantire il regolare svolgimento delle relative attività sportive, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei criteri generali dettati dal CONI, secondo le regole e le modalità contenute nel presente Regolamento, così come previsto dall'art. 16 – comma 4 del Regolamento Organico Federale.
- La Commissione, nell'esercizio di controllo, dovrà anche verificare in particolare l'avvenuto pagamento, risultante dai bilanci, dalle scritture contabili e dalla corrispondente documentazione pervenuti dalle Società Sportive Professionistiche, dei premi assicurativi relativi ai loro atleti, allenatori e direttori tecnici.

- Le attività di verifica della Commissione si concludono con le verbalizzazioni che vengono sottoposte al Consiglio Federale per eventuali relativi provvedimenti di competenza.
- La Commissione trasmette al Consiglio Federale una dettagliata informativa con periodicità semestrale, in merito all'equilibrio economico-finanziario delle società ciclistiche professionistiche.

Art. 3 Obblighi contabili delle Società Professionistiche FCI

- La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge, utilizzando un piano dei conti idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire alla Commissione stessa i controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario.
- La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, può sollecitare le Società Ciclistiche Professionistiche a provvedere agli adempimenti da essa ritenuti opportuni, al fine di correggere la loro gestione amministrativa.
- La Commissione, qualora rilevi irregolarità, le segnalerà con immediatezza al Consiglio Federale.

Art. 4 Obbligo di informativa periodica alla CO.VI.S.P

A) BILANCIO DI ESERCIZIO

- 1) Le Società, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, ovvero entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Commissione, copia del Bilancio d'esercizio approvato, unitamente:
 - a) alla relazione sulla gestione;
 - b) alla relazione del collegio sindacale;
 - c) alla relazione contenente il giudizio del Revisore o della Società di Revisione, nel caso in cui quest'ultimo sia previsto;
 - d) al Verbale di approvazione;
 - e) alla dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal Legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
- 2) Gli obblighi di cui al precedente comma si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la redazione del bilancio dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Commissione il relativo verbale, comprensivo del Bilancio effettivamente approvato.

B) BILANCIO PROVVISORIO E RELAZIONE SEMESTRALE

- 1) Le società, entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla COVISP copia di un bilancio semestrale e di una relazione degli amministratori, corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e la relazione contenente il giudizio del revisore contabile o della società di revisione, unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
- 2) I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il Bilancio d'esercizio ed il Bilancio consolidato, ove se ne verificano i presupposti.

3) Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili devono figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.

b) Le note esplicative ed integrative devono:

- a. contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e di indicare i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
- b. consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
- c. indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

C) RAPPORTO RICAVI/INDEBITAMENTO/PATRIMONIO NETTO PROSPETTO "R/I"

1) Le Società, oltre la documentazione prevista nei precedenti paragrafi A) e B) entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun semestre solare, devono far pervenire alla Commissione, il prospetto RI con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito alla data di chiusura di ciascun semestre solare, calcolato sulla base delle risultanze contabili e sulla base dei proventi da sponsorizzazione, da attività commerciali, da contributi da Enti Pubblici e quant'altro riconducibile al valore della produzione;

Il prospetto RI deve essere fatto pervenire alla Commissione, debitamente sottoscritto dall'organo di controllo, con riferimento agli elementi risultanti dalle scritture contabili al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno.

Se alla data del 31 dicembre di ciascun anno il bilancio dell'esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi risultanti dal prospetto RI calcolato sulla base delle indicazioni di cui alle indicazioni precedenti.

La misura del parametro di riferimento viene stabilita, annualmente su proposta della Commissione, dal Consiglio Federale entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione di eventuali limiti all'indebitamento complessivo rispetto al valore del medesimo risultante dai dati contabili del semestre precedente.

L'indebitamento da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto dell'intero importo del rateizzo. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". E' vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti.

D) DEPOSITO ATTESTAZIONI

1) Le Società professionistiche, entro il giorno 30 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la COVISP idonea documentazione, attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni dei corridori e dello staff relative alla stagione agonistica di riferimento, nonché il modello DURC quale documento unico di regolarità contributiva o certificazione equipollente sostitutiva, la ricevuta dei pagamenti previdenziali INAIL, INPS, ENAPLS e Modello F24 relativo alle ritenute fiscali sulle retribuzioni.

Inoltre, entro il 31 gennaio precedente la stagione agonistica di riferimento, una dichiarazione, quale atto liberatorio, da parte degli atleti, dei tecnici e dello staff, attestante di aver percepito dalla Società di appartenenza tutte le retribuzioni dovute nell'anno precedente nel rispetto dei termini contrattuali con la stessa conclusi.

Art. 5 Obbligo di informativa continua alla CO.VI.S.P

- I componenti degli organi amministrativi e di controllo delle Società Professionistiche hanno l'obbligo di informare senza indugio la Commissione di tutti gli atti o i fatti, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali; ovvero avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società o pregiudicarne la continuità dell'impresa e dell'attività sportiva.

Art. 6 Verifica e controlli

- La Commissione, previa comunicazione per conoscenza agli interessati, può effettuare controlli con la presenza di almeno due componenti, presso le società e richiedere direttamente a esse la trasmissione e l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Inoltre, la COVISP può convocare i componenti degli organi amministrativi e/o di controllo delle società professionistiche o i loro dirigenti per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse, e per l'accertamento in materia di avvenuto pagamento degli emolumenti spettanti ai corridori e allo staff, sulla base dei contratti regolarmente depositati in Federazione nonché del relativo versamento delle imposte dirette dovute sul pagamento degli stipendi.
- Nel caso in cui la COVISP accertasse la non veridicità delle autocertificazioni rese dalle Società professionistiche, proporrà al Consiglio Federale l'adozione di una delle sanzioni previste dall'art.8.
- L'intervento della Commissione può altresì essere richiesto dal Consiglio Federale o dal Presidente Federale ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

Art. 7 Provvedimenti della COVISP

- 1) Qualora la COVISP accerti a carico di una società professionistica la violazione delle norme in materia economico-finanziaria, lo segnala al Consiglio federale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 8 ovvero per l'adozione di ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio Federale.
- 2) La COVISP ha altresì l'obbligo di segnalare al Consiglio Federale le Società che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 per l'adozione dei relativi provvedimenti di denuncia al Tribunale.
- 3) La COVISP può inviare di propria iniziativa informative e documenti alla Procura Federale per il compimento delle attività di competenza di quest' ultima.

Art. 8 Sanzioni

- 1) In caso di ritardo di quindici giorni nella trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. 4, la COVISP propone al Consiglio Federale la sanzione dell'ammonizione con diffida.
In caso di ritardo superiore ai quindici giorni la COVISP propone al Consiglio Federale l'applicazione di una ammenda di Euro 15.000,00.
- 2) In caso di omessa trasmissione da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. 4, accertata e più volte sollecitata nel corso dell'intera

